

TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA LUCCA HOLDING SPA E SOGGETTI PROMOTORI DI CUI ALL'ART.2, D.M. 25.3.1998, N.142, ATTUATIVO DELLA LEGGE 24.6.1997, N.196, ART.18.

Art.1
FINALITA'

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, così come prevede l'art.18 "Tirocini formativi e di orientamento" della legge 24.6.1997, n.196, la Lucca Holding S.p.a. si rende disponibile ad ospitare iniziative di tirocini formativi e di orientamento attraverso la partecipazione a progetti di elevato valore didattico – scientifico, in relazione alla pianificazione delle attività della società stessa.

Art.2
CONVENZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI

Considerato che per l'attivazione dei sopracitati tirocini di formazione ed orientamento, si rende necessaria la stipula di convenzioni tra la Lucca Holding S.p.a. e i soggetti promotori di cui all'art.2, D.M. 25.3.1998, n. 142, la Lucca Holding S.p.a. intende disciplinare gli elementi fondamentali che ogni convenzione e i progetti formativi annessi devono presentare:

- 1) descrizione delle attività relative al Progetto Formativo e di Orientamento, il quale dovrà essere congruo rispetto agli interessi sia della Lucca Holding Spa che delle aziende Sue partecipate;
- 2) indicazione della durata del periodo di tirocinio, la quale dovrà essere adeguata agli obiettivi fissati nel Progetto Formativo e di Orientamento;
- 3) specificazione delle responsabilità a carico del soggetto promotore, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi e agli adempimenti di carattere amministrativo;
- 4) previsione di un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo che possa rappresentare un idoneo interlocutore per la Lucca Holding Spa.
- 5) precisa indicazione degli obblighi cui il tirocinante è tenuto durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, con particolare riferimento alla necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisite ed il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La stipula delle singole convenzioni con i soggetti promotori di cui all'art.2 D.M. 25.3.1998, n. 142, è demandata al Direttore Generale della Lucca Holding S.p.a. il quale ha facoltà di adattare i dettagli logistici ed organizzativi caso per caso alle singole necessità.

Art.3
RIMBORSO SPESE

Premesso che il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e, fermo restando la gratuità dei tirocini di formazione ed orientamento, la Lucca Holding S.p.a. intende erogare un compenso a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dai tirocinanti per raggiungere il luogo di svolgimento del tirocinio.

Condizioni

Il rimborso, per 5 giorni di presenza effettiva settimanale, è fissato fino ad un massimo di Euro 100 mensili per i giovani tirocinanti che risiedono all'interno del Comune di Lucca; fino ad un massimo di Euro 150 mensili per quelli che risiedono fuori del Comune, ma all'interno della Provincia e fino ad un massimo di euro 200 per quelli che risiedono fuori della Provincia di Lucca.

Le condizioni affinché possono essere erogati i rimborsi sono le seguenti:

1. il tirocinante deve avere effettuato uno stage di almeno 6 mesi, con una media mensile di presenza presso la società di 3 giorni per settimana;
2. lo stage deve avere avuto esito positivo, come da attestazione del Tutor della società.

Criteri

Il rimborso sarà erogato, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, alla fine del periodo di tirocinio, e tale somma sarà proporzionata sulla base delle effettive giornate di presenza del tirocinante, risultanti dal foglio di firma appositamente predisposto.